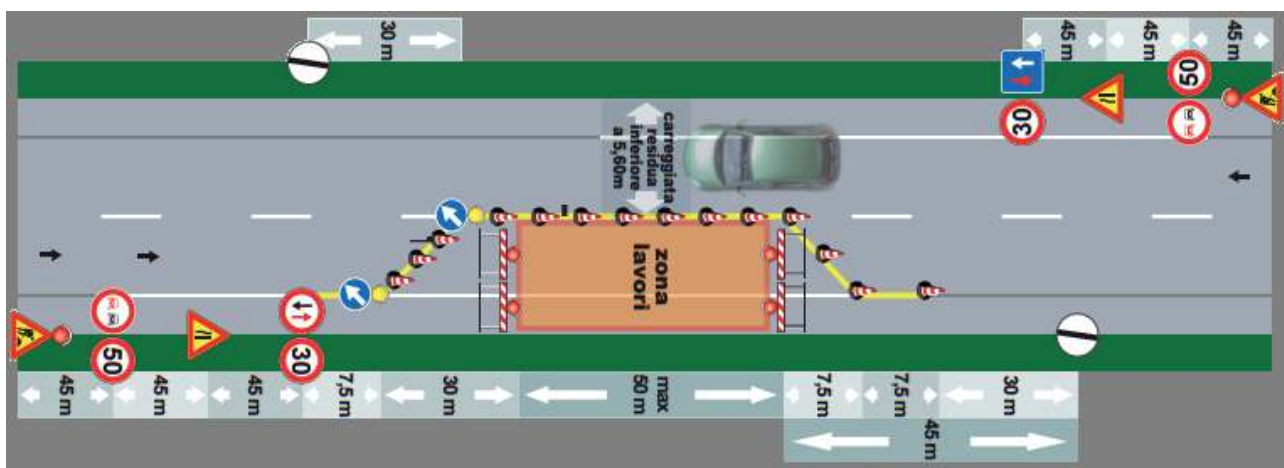




COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/10/2016 e successiva modifica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell' 11/11/2021



Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione	pag. 3
Art. 3 – Autorizzazione Lavori	pag. 3
Art. 4 – Ripristino: Tempi	pag. 4
Art. 5 - Garanzia	pag. 4
Art. 6 – Modalità di intervento	pag. 5
Art. 7 – Caratteristiche tecniche manto stradale	pag. 5
Art. 8 – Caratteristiche tecniche ponticelli	pag. 6
Art. 9 – Danni - Variazioni	pag. 6
Art. 10 – Fine Lavori – Svincolo garanzia	pag. 6
Art. 11 – Adempimenti	pag. 7
Art. 12 - Programmazione	pag. 7
Art. 13 - Sanzioni	pag. 8
Art. 14 – Competenze	pag. 8
Art. 15 - Ambito normativo di riferimento	pag. 8

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina ogni tipo di intervento di manomissione e ripristino, del suolo e/o sottosuolo pubblico o di uso pubblico, da effettuarsi a cura dei soggetti erogatori di pubblici servizi o a cura dei privati. Il regolamento stabilisce, in particolare, le prescrizioni dirette a mantenere e garantire la sicurezza del transito veicolare e ciclo-pedonale sulle strade comunali e provinciali, attraversanti l'abitato, durante e dopo l'esecuzione dei lavori di rottura del corpo stradale e delle relative pertinenze. .

Art. 2

Domanda e rilascio di autorizzazione

Chiunque intenda eseguire lavori che interessino la modifica della pavimentazione del suolo pubblico o ad uso pubblico o che comunque, comportino la manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, deve chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

L'istanza di autorizzazione, con applicata la marca da bollo, dovrà essere presentata dal proprietario o dal gestore della rete, compilando il modello presente sul sito istituzionale del comune, indicando i seguenti dati:

- Cognome, nome, residenza e/o recapito, codice fiscale del richiedente;
- La località e motivazione dei lavori previsti;
- Documentazione fotografica
- Progetto specificante il tipo di pavimentazione da manomettere, le dimensioni della superficie, la profondità della rottura, le dimensioni e le caratteristiche e l'utilizzo dei manufatti che si intendono posare o costruire nel sottosuolo, indicando sezione tipo, planimetria, stralcio di mappa e modalità di ripristino con relativo cronoprogramma;
- La data di inizio e di presunta ultimazione dei lavori;
- Progetto della segnaletica di cantiere, orizzontale e verticale, in conformità al Codice della strada finalizzata a garantire il transito dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti e delle persone diversamente abili.
- Gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori e del rappresentante legale della stessa e del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- Gli elementi identificativi del Responsabile della Sicurezza, nel caso in cui la normativa richieda la presenza di tale figura;
- Eventuali autorizzazioni o atti di assenso di Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento;
- Dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento nonché l'acquisizione di tutte le informazioni sull'esistenza di impianti sotterranei lungo il tracciato e di aver preso accordi con le Ditte proprietarie o gerenti degli stessi circa le modalità da eseguire nell'esecuzione dei lavori per non arrecare danni agli impianti medesimi.

L'interessato può richiedere, in via preliminare alla domanda, indicazioni di massima sulla tipologia di ripristino delle pavimentazioni che l'Amministrazione comunale ritenga di prescrivere per il tipo d'intervento richiesto.

Art. 3

Autorizzazione Lavori

Nessuna manomissione del suolo potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione comunale che sarà rilasciata entro 30 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, fatti salvi urgente o progetti particolari per i quali i tempi di rilascio posso essere inferiori o superiori a 30 giorni.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo saranno richieste le spese previste dalle vigenti disposizioni e connesse al rilascio della autorizzazione.

A cura del Settore Tecnico comunale

Prima di dare corso ai lavori dovrà essere dato preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi, (tale termine in caso di urgenza, è derogabile fermo restando tutti gli altri obblighi ed adempimenti), all'Ufficio Tecnico comunale, al Comando della Polizia locale, nonché alle società erogatrici di pubblici servizi al fine di non interferire con servizi a rete già esistenti.

I lavori devono aver inizio entro 1 anno dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo ed ultimati entro 60 giorni dalla data di inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della autorizzazione. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere una nuova autorizzazione. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato solo per l'insorgere di fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La autorizzazione dovrà riferirsi espressamente al presente regolamento ed indicare le prescrizioni dei lavori, la durata, le cautele ritenute necessarie.

Qualsiasi autorizzazione è da ritenersi rilasciata con salvezza di eventuali diritti di terzi e con l'obbligo da parte del richiedente di acquisire, prima dell'inizio lavori, tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste da leggi e/o regolamenti e provvedere al pagamento di canoni concessori, tasse, tributi, ecc. dovuti per convenzioni, leggi, regolamenti ecc., restando egli stesso responsabile per l'eventuale non rispetto delle normative in vigore e per tutti gli eventuali deprecabili danni, sanzioni e procedimenti giudiziari che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori summenzionati.

Art. 4 **Ripristino: Tempi**

Il suolo manomesso deve essere ripristinato dal titolare dell'autorizzazione, entro e non oltre dieci giorni dalla data di apertura dello scavo in modo da garantire una perfetta viabilità, entro il mese successivo al primo intervento deve essere completato il ripristino salvo altra disposizione che verrà indicata nelle condizioni della medesima e secondo le modalità che verranno di seguito precisate.

Art. 5 **Garanzia**

A garanzia di un ripristino a regola d'arte e prima del rilascio della autorizzazione, dovrà essere prestata garanzia fidejussoria proporzionata ai lavori da compiersi.

L'entità della garanzia sarà di volta in volta fissato dall'Ufficio Tecnico comunale secondo le tariffe così come di seguito diversificate e determinate annualmente con apposito provvedimento.

SUPERFICIE COMPRESA TRA 1 m² 5 m²	SUPERFICIE MAGGIORE A 5 m²
Selciati posati su letto di sabbia minimo di € 400,00	<i>Maggiorazione di € 100,00 al m².</i>
Pavimentazione a cubetti di porfido su sottofondo di sabbia e cemento minimo di € 400,00	<i>Maggiorazione di € 100,00 al m².</i>
Manti bitumati, massicciata e tout-venant cm. 10 minimo di € 400,00	<i>Maggiorazione di € 35,00 al m².</i>
Tappetino di usura cm. 3 previa scarifica minimo € 400,00	<i>Maggiorazione di € 25,00 al m².</i>
Massicciate in macadam o simili minimo di € 200,00	<i>Maggiorazione di € 10,00 al m².</i>

Nel caso di società di erogazione di servizi pubblici, il Comune può richiedere una garanzia di € 20.000,00 annui da utilizzare per tutte le autorizzazioni successive, a condizione che il relativo importo sia superiore alla somma degli importi corrispondenti alle singole autorizzazioni da rilasciare, automaticamente rinnovabile salvo diverse prescrizioni stabiliti dall'amministrazione comunale. In caso di uso della garanzia questa deve essere reintegrata dalla società interessata entro gg. 30, pena la sospensione del rilascio delle autorizzazioni.

Art. 6

Modalità di intervento

Le rotture da farsi attraverso le vie dovranno essere precedute da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzandi indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale.

Gli stessi dovranno essere il più possibile perpendicolari alla mezzzeria stradale, dovranno essere attuati in due tempi e cioè prima una metà della sede stradale e poi l'altra metà, dopo aver riempito e sistemato lo scavo precedente, in modo da garantire la circolazione ai sensi alternati.

In genere tutte le rotture di notevole lunghezza e che richiedano più giorni di lavori, dovranno farsi a tratti successivi e di sviluppo tale da poter essere riempiti al termine della giornata lavorativa.

Lo scavo sarà protetto con barriere e segnalato con luci rosse, dovrà essere, inoltre, posta idonea segnaletica di preavviso, sia che esso cada sul suolo del demanio stradale e sia che cada in zone comunque aperte al pubblico ancorché non usualmente frequentate, secondo le prescrizioni del Vigente Codice della Strada e relativo regolamento dell'attuazione.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa deve garantire in ogni condizione la sicurezza del pubblico transito senza interruzioni.

Solo in casi di assoluta necessità potrà essere consentita la interruzione del transito previo accertamento dell'Ufficio Tecnico nel qual caso dovrà essere apposta la necessaria segnaletica per deviare il traffico secondo le disposizioni dell'Ufficio di Polizia locale.

Nell'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione può essere sottoposto alla sorveglianza del tecnico all'uopo incaricato dal Comune.

Art. 7

Caratteristiche tecniche manto stradale

- **Manto bitumato**

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come di seguito riportato; non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

Il riempimento dello scavo sarà completamente in naturale di fiume a pezzatura fine steso e costipato a strato di spessore non superiore a cm. 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali: cm. 20 di massiciata opportunamente rullata, cm. 10 di conglomerato bituminoso in mista di sabbia e ghiaia, cm. 3-4 di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, tappeto dello spessore non inferiore a cm. 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a ml. 1,00 per lato rispetto allo scavo per quanto riguarda le percorrenze e ml. 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti.

Dovranno essere ripristinate le scarpate, le banchine, i fossi, le cunette e tutte le pertinenze stradali comunque manomesse e, a lavori ultimati, dovranno prontamente essere trasportate fuori della proprietà stradale le materie eccedenti.

La pavimentazione bitumata sarà ricostruita a cura e spese del richiedente entro 15 giorni dall'apertura degli scavi e ogni successivo cedimento dovrà essere eliminato di volta in volta fino alla stesa definitiva del tappetino che dovrà comunque avvenire entro 6 mesi dalla fine dei lavori di scavo.

- **Pavimentazione in cubetti**

Gli scavi interessanti il piano viabile cubettato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:

A cura del Settore Tecnico comunale

- scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo al piano viabile cubettato.

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato, non è ammesso il riutilizzo dello stesso anche se temporaneo.

Il piano di posa della pavimentazione dovrà essere costituito da strato di massiciata di cm 30 in misto "cementato" dosato da almeno 50 Kg di cemento per ogni m³ di inerte e soprastante letto di sabbia, per la posa dei cubetti, dello spessore medio di cm 10.

La ricostruzione della pavimentazione in blocchetti di sienite dovrà avvenire su una superficie sufficiente a ricreare un idoneo incastro con la pavimentazione esistente.

Qualora la rimessa in pristino della striscia cubettata non fosse a regola d'arte, il Comune si riserva di prescrivere a carico del richiedente intervento di rifacimento della pavimentazione in cubetti su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

Prima del ripristino definitivo del piano viabile sopra prescritto, il privato dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 8

Caratteristiche tecniche dei ponticelli

Il ponticello di accesso alla Strada comunale sarà costruito con tubi di cemento aventi testate terminali di contenimento in calcestruzzo di cemento col piano superiore orizzontale e a livello della banchina stradale.

I tubi verranno opportunamente sigillati con malta cementizia, posati su idonea platea in calcestruzzo rinfiacati e rivestiti con conglomerato cementizio; saranno inoltre collocati sul fondo fosso in modo da non cagionare rigurgiti o ristagni nel fosso stesso il cui fondo dovrà essere raccordato con quello dei tubi per una lunghezza conveniente.

Il riempimento, da eseguirsi con materie ghiaiose, superiormente ai tubi sarà tenuto orizzontale ed a livello della banchina stradale; il piano viabile dell'accesso dovrà essere tenuto in buone condizioni convenientemente pavimentato e privo di polvere o fango.

Art. 9

Danni - Variazioni

Qualora si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato dipendenti dai lavori autorizzati, il richiedente dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed al ripristino delle banchine e della massiciata bitumata.

Qualora la rimessa in pristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, il Comune si riserva di prescrivere a carico del richiedente intervento di fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto spessore cm. 3-4 su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

I danni provocati alla strada e relative pertinenze da eventuali rotture dell'impianto verranno prontamente riparati dal richiedente che si assumerà inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni.

Qualora intervenissero variazioni rispetto a quanto autorizzato, il privato dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento all'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 10

Fine Lavori – Svincolo garanzia

Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione delle opere.

Il richiedente la autorizzazione sarà responsabile per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del ripristino del suolo, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato al Comune ed a terzi in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il Comune da ogni molestia, azione legale e

richiesta di risarcimento che venissero promosse dai danneggiati o infortunati, trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sarà svincolata la cauzione.

Art. 11 Adempimenti

Qualora nell'esecuzione degli scavi venissero scoperti canali e fognature e comunque manufatti di proprietà del Comune dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio Tecnico che prescriverà le modalità necessarie per le esecuzioni delle opere che vanno ad interessarle. Si precisa che è assolutamente proibito attraversare tali manufatti con cavi e condutture.

Solo in casi eccezionali e quando tali cavi o condutture, non di grande diametro, attraversino il condotto in aderenza all'intradosso della copertura potrà essere concessa l'autorizzazione al collocamento.

In ogni caso gli eventuali inconvenienti che potessero verificarsi in seguito sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Dei lavori di scavo dovrà essere preventivamente data comunicazione agli Enti gestori di sotto servizi che dovranno verificare che i lavori, quando ultimati, non abbiano in alcun modo danneggiato le condotte.

Analogamente il titolare della autorizzazione dovrà preventivamente interessarsi presso tali Enti per verificare la presenza di eventuali condotte o cavi sotterranei.

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si rimanda all'osservanza delle normative in vigore attinenti e conseguenti gli interventi da effettuare che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dal non rispetto di tali normative.

Il non rispetto, anche parziale delle condizioni elencate nel presente disciplinare e nella specifica autorizzazione, comprese quelle date dall'Ufficio Tecnico comunale, prima dell'inizio lavori, farà incorrere il titolare dell'autorizzazione alle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dalle normative vigenti.

In tale eventualità, fino a quando il titolare dell'autorizzazione non avrà provveduto alla eliminazione delle inosservanze, come ordinato dal Comune, verrà sospesa ogni determinazione sulle domande per ulteriori autorizzazioni che verranno avanzate dallo stesso soggetto.

Art. 12 Programmazione

Ai fini di una razionale pianificazione degli interventi sul territorio comunale, nell'intento di limitare il più possibile disagi all'utenza, spesso derivanti da ripetuti interventi a cura dei diversi enti sulle stesse zone, oppure che vadano ad interessare aree di circolazione stradale di importanza ai fini del traffico, considerate anche le implicazioni economiche derivanti da una irrazionale e non coordinata azione d'intervento sul territorio, si rende necessario individuare idonei provvedimenti atti ad incentivare da un lato il coordinamento degli interventi di manomissione e dall'altro disincentivare ogni azione contrastante con detto intento. Si stabilisce pertanto che gli Enti pubblici o privati devono predisporre idonei programmi di intervento.

In particolare entro il mese di novembre di ogni anno, presso il Settore Tecnico, dovranno pervenire i programmi di intervento degli Enti maggiormente interessati (Enel – Telecom – Enel gas – Enel Sole – Vodafone e in generale tutti i gestori di reti tecnologiche) previsti nel periodo di almeno 1 anno.

La mancata presentazione dei programmi, comporterà l'impossibilità, da parte del Settore Tecnico comunale di rilasciare autorizzazioni che comportino la realizzazione di opere aventi estensioni superiori a mt. 15,00 e che non siano state oggetto di idonea segnalazione.

Art. 13 Sanzioni

Il richiedente ha l'obbligo di osservare scrupolosamente ed esattamente le presenti norme al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la conservazione in buono stato delle pavimentazioni stradali e dei manufatti del sottosuolo.

Chiunque viola le disposizioni in materia di ripristino delle strade, dei marciapiedi e/o delle aree a verde per effetto di lavori autorizzati a norma del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a euro 258, 23 e non superiore a euro 2.582,28. Si applica la misura massima nei casi in cui i lavori si prolunghino oltre i 5 gg rispetto alla tempistica indicata nei provvedimenti autorizzativi comunali. Restano fatte salve le violazioni delle disposizioni direttamente disciplinate dal Codice della Strada.

All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi, da determinarsi con apposita ordinanza del Responsabile competente in materia. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra, il Settore Tecnico comunale potrà provvedere a disporre l'esecuzione dei lavori, a spese del trasgressore, attingendo dall'importo della fidejussione prestata, fermo restando la possibilità di intraprendere ogni azione possibile per il rimborso di eventuali oneri maggiori od il risarcimento di danni provocati dall'inadempienza.

Art. 14 Competenze

Le competenze assegnate dal presente regolamento si intendono attribuite al Responsabile del Settore Tecnico.

Qualora l'intervento ricada su aree diverse da quelle di spettanza al sopracitato Settore, dovrà essere interessato il relativo settore di appartenenza.

La vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento è demandata al Settore Tecnico e al Comando della polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 15 Ambito normativo di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reti di acquedotti, elettriche di distribuzione, elettriche per servizi stradali quali ad esempio l'illuminazione pubblica, di rilevamento, di videosorveglianza, reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari, reti di distribuzione di gas metano, elettrodotti, gasdotti, fognature, nonché le norme contenute nei regolamenti comunali, qualora questi regolamenti non siano in contrasto con quanto contenuto nel presente.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione.